

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**N. 48 DEL 14/10/2020****OGGETTO: Regolamento sulle sponsorizzazioni - Approvazione**

L'anno **duemilaventi** il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 10,20 in Pescara presso la sede dell'Ente, previa convocazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 44/99, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.

Risultano all'appello nominale il Presidente del CdA Mario Giuseppe Lattanzio e i componenti del CdA Agostino Castagna e Federica Camplone. E' presente il revisore legale Dott. Rocco De Marco.

E' altresì presente alla seduta il Direttore, Dott.ssa Giuseppina Di Tella, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 20 LR 44/99.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e delle presenze e quindi la validità della seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto.

PREMESSO:

che la Legge 449/1997 all'articolo 43 consente di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività poste in essere da parte dell'Ente;

che la citata legge si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non indica alcuna disciplina al riguardo;

RILEVATO che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di sponsorizzazione anche con il nuovo Codice degli Appalti, approvato con Decreto Legislativo n.50/2016;

RAVVISATA la necessità di adottare e approvare apposito regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione da parte di terzi al fine di individuare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Ente una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO lo schema di "Regolamento sulle sponsorizzazioni" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa per l'Ente;

VISTI i pareri espressi dal Dirigente tecnico responsabile e dal Direttore come da scheda allegata; ad unanimità di voti espressi come per legge

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento sulle sponsorizzazioni che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.24 della Legge Regionale n.44/1999 e s.m.i..

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

IL PRESIDENTE
Mario Giuseppe Lattanzio

PARERE ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 14/10/2020

OGGETTO: Regolamento sulle sponsorizzazioni - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott. Daniele Di Giulio



Pescara, 14/10/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Gianni D'Addazio



Pescara, 14/10/2020

PARERE DI LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



Pescara, 14/10/2020

REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera del C.d.A. n. 48 del 14/10/2020

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
- Art. 4 La figura dello sponsor
- Art. 5 Corrispettivo delle sponsorizzazioni

CAPO II – Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione

- Art. 6 Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 7 Sponsorizzazioni di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
- Art. 8 Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

CAPO III - Scelta dello sponsor e contratto di sponsorizzazione

- Art. 9 Elenco degli sponsor per importi inferiori a 40.000,00 Euro
- Art. 10 Scelta dello sponsor per importi superiori a 40,000,00 Euro
- Art. 11 Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
- Art. 12 Affidamento diretto
- Art. 13 Sponsorizzazioni plurime
- Art. 14 Esclusiva generale dello sponsor
- Art. 15 Casi di esclusione, rifiuto
- Art. 16 Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazioni
- Art. 17 Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 18 Aspetti contabili e fiscali
- Art. 19 Verifiche e controlli
- Art. 20 Trattamento dei dati personali
- Art. 21 Rinvio
- Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità

- Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di attività organizzate e gestite dall'A.T.E.R. PESCARA in attuazione delle disposizioni dell'art. 9 della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 e s.m.i. dall'art.19 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente.
- Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione, a migliorare la qualità dei servizi istituzionali, a realizzare maggiori economie di bilancio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- per “**contratto di sponsorizzazione**” si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte e/o finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi d'appalto dovuti dall'ATER PESCARA (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto;
l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;
- per “**sponsorizzazione**” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all'ATER PESCARA da parte di terzi nell'ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione”;
- per “**sponsor**” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione;

- per **“sponsorizzato o sponsee”** si intende l'ATER PESCARA, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
- per **“spazio pubblicitario”** si intende lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
- per **sponsorizzazione “pura”** si intende l'impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- per **sponsorizzazione “tecnica”**: si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.

Art. 3 Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

- Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor possono riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio dell'Ente. Nel corso dell'anno il C.d.A. può, altresì, attivare ulteriori iniziative di sponsorizzazione.
- Nei documenti di programmazione dell'ente, possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Art. 4 La figura dello sponsor

- I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti pubblici, che privati, singoli o associati.
- Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
- Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

Art. 5 Corrispettivo delle sponsorizzazioni

- I contratti di sponsorizzazione nei quali l'ATER PESCARA è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - somme di denaro;

- forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
- accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate.
- In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 6 Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

- L'ATER PESCARA può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
- In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 7 Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione sul patrimonio immobiliare

- Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare ATER, si applicano, oltre alle norme previste nel presente regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello sponsor.
- Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.
- Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor dell'ATER PESCARA attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.
- In caso di sponsorizzazione tecnica l'ATER PESCARA eserciterà un'attività di sorveglianza al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.

Art. 8 Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

L'ATER PESCARA, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 50/2016.

CAPO III SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 9 Elenco degli sponsor per importo inferiori ai 40.000,0 Euro

- L'ATER PESCARA si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei lavori, beni o servizi offerti non sia superiore a € 40.000,00.
- Al fine di consentire una maggiore trasparenza ed imparzialità è prevista la costituzione di un elenco di sponsor a cui proporre iniziative di sponsorizzazioni di importi inferiori a € 40.000,00.
- L'iscrizione all'elenco avverrà dietro presentazione di un'istanza di un potenziale sponsor nella quale si dichiara la disponibilità a valutare eventuali richieste di sponsorizzazioni proposte dall'Ente. Nell'istanza si dichiarerà inoltre di non trovarsi nelle condizioni d'esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.
- In caso di più adesioni di sponsor ad un iniziativa verrà eseguita una selezione comparativa sulla base della presentazione dell'offerta con i criteri individuati nella proposta di sponsorizzazione.
- Qualora non vi fossero adesioni tra gli sponsor dell'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER PESCARA una scheda dell'intervento da finanziare.
- Restano fermi i principi secondo cui in caso di sponsorizzazione tecnica le proposte dell'ATER PESCARA contengano opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 10 Scelta dello sponsor per importi superiori a 40.000,00 Euro

- Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento di contratti di **sponsorizzazione pura** di lavori, servizi e forniture per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet dell'ATER PESCARA per trenta giorni, di un apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero se comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto
- In caso di **sponsorizzazioni tecniche** l'ATER PESCARA dovrà verificare i requisiti degli esecutori nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia; non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
- L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER PESCARA per trenta giorni e potrà riguardare una o più iniziative anche di carattere pluriennale. All'avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:
 - il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento,
 - la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica) richiesta
 - la scadenza per la presentazione dell'offerta,
 - i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività afferenti l'evento) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione.
 - l'ufficio procedente e il responsabile di procedimento
- Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore.

Art. 11 Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

- Nel caso in cui pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente competente, valuta preventivamente l'ammissibilità della stessa e la convenienza per l'interesse pubblico.

- L'acquisizione di una proposta di sponsorizzazione non è vincolante per l'ATER PESCARA e nel caso in cui non sarà ritenuta ammissibile verrà comunicato per iscritto al proponente.
- Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ritenuta d'interesse risulta lacunosa, il dirigente può chiedere chiarimenti o integrazioni.
- In caso di analisi positiva della proposta di sponsorizzazione il dirigente attiverà le procedure di scelta dello sponsor inserendo nell'avviso il c.d. diritto di prelazione consistente nella possibilità data al promotore dell'iniziativa dello sponsor, nel caso in cui aderiscano all'avviso altri soggetti, di adeguare la propria offerta entro il termine di quindici giorni a quella che l'ATER PESCARA abbia giudicato più conveniente tra quelle pervenute. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 12 Affidamento diretto

- Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva;
 - in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
 - nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa).
- In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di rispondenza alle esigenze di interesse pubblico e alle finalità dell'attività dell'ATER PESCARA prevista dalla normativa regionale.

Art. 13 Sponsorizzazioni plurime.

In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto l'ATER PESCARA può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Art. 14 Esclusiva generale dello sponsor.

- L'ATER PESCARA può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
- Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
 - **esclusiva generale:** comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico dell'ATER PESCARA per un determinato periodo di tempo.
 - **esclusiva commerciale:** con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.
- Ove l'ATER PESCARA intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, dovrà prevedere espressamente le relative clausole di esclusiva in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti.

Art. 15 Casi di esclusione, rifiuto

- L'ATER PESCARA rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
 - reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o in quanto contraria al buon costume.
- Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
- Non si potranno sottoscrivere contratti di sponsorizzazioni con sponsor che, a seguito di controlli, verseranno in almeno uno dei casi previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016.

Art. 16 Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

- La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:
- l'oggetto del contratto;
 - gli obblighi delle parti;
 - i corrispettivi della sponsorizzazione;
 - la durata del contratto;
 - l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - i controlli sull'attività dello sponsor;
 - la facoltà di recesso da parte dell'ATER PESCARA
 - la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - la competenza del foro in caso di controversie;
 - la disciplina delle spese contrattuali.
- Nel contratto deve essere prevista la facoltà dell'ATER PESCARA di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine dell'ATER PESCARA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.17 Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione.

- Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della stipulazione del contratto e il restante a conclusione. In caso di sponsorizzazione inerenti progetti che si articolano in periodi che superano i sei mesi e di somme superiori ai 40.000 €, possono essere concordate tempistiche diverse di pagamento, purché il saldo termini in corrispondenza con la fine dell'iniziativa sponsorizzata.
- Se richiesto dall'ATER PESCARA, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre di cui l'art.103 del D.Lgs n. 50/2016

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Aspetti contabili e fiscali

- Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
- Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
- Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor all'ATER PESCARA del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione dell'ATER PESCARA allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.
- Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
- L'emissione di fattura da parte dell'ATER PESCARA nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.
- Nell'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.

Art.19 – Verifiche e controlli

- Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente competente , al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
- Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
- Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Art.20 – Trattamento dei dati personali

- I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali GDPR .
- I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti dell'ATER PESCARA tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 21 - Rinvio

- Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
- Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo online dell'ATER PESCARA, affissione che segue l'intervenuta esecutività della delibera di adozione dello stesso.